



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE IN MATERIA DI INVENZIONI

ART. 1

Oggetto della disciplina

1. Il presente Regolamento disciplina le Invenzioni suscettibili di brevettazioni ai sensi del CPI conseguite dai Ricercatori nello svolgimento di attività di ricerca avvalendosi anche di attrezzature appartenenti all'Ateneo e di finanziamenti e/o risorse economiche da essa amministrate.

ART. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, ove recanti lettera iniziale maiuscola, le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito attribuito loro:
 - (a) “**Ateneo**”: indica l'Università degli Studi del Molise;
 - (b) “**Attività di Ricerca**”: indica l'attività di ricerca svolta dai Ricercatori avvalendosi, in tutto o in parte, di attrezzature e/o di strutture e/o di mezzi finanziari appartenenti all'Ateneo e/o risorse economiche da essa amministrate;
 - (c) “**Commissione**”: indica la Commissione Tecnica Brevetti di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
 - (d) “**CPI**”: indica il Codice della Proprietà Industriale introdotto con il D.lgs. n. 30/2005 e s.m.i.;
 - (e) “**Inventore/i**”: indica il soggetto (o i soggetti) che consegue (conseguono) l'Invenzione e che, sulla base della normativa vigente, è da considerarsi inventore (inventori);
 - (f) “**Invenzione**”: indica ogni tipo di innovazione e/o risultato utile derivante dall'Attività di Ricerca e suscettibile di formare oggetto di proprietà industriale alla stregua del CPI. Si intendono compresi: le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali e le topografie dei prodotti a semiconduttori;
 - (g) “**Ricerca Finanziata**”: indica l'Attività di Ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65, u.c. CPI;
 - (h) “**Ricerca Istituzionale**”: indica tutta l'Attività di Ricerca diversa dalla Ricerca Finanziata, ossia finanziata interamente con fondi dell'Ateneo;
 - (i) “**Ricercatore/i**”: indica: a) i professori ed i ricercatori universitari, anche a tempo determinato; b) i professori a contratto; c) il personale tecnico-amministrativo in servizio presso le Università, purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; d) i titolari di assegni di



ricerca; e) gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed alle scuole di specializzazione; f) i borsisti, i contrattisti e i collaboratori di ogni genere e comunque denominati; g) gli studenti di ogni grado; (l) “**Soggetto/i Terzo/i**”: indica i soggetti privati o pubblici, diversi dall’Ateneo, che contribuiscono, a vario titolo e con diverse modalità, alla Ricerca Finanziata.

ART. 3

Diritti e doveri dei Ricercatori in merito alle invenzioni ed ai relativi brevetti

1. Ai sensi dell’Art. 65 del CPI, nel caso di Invenzioni realizzate da Ricercatori nell’ambito e/o in occasione e/o nel corso dell’Attività di Ricerca Istituzionale, l’Inventore è titolare esclusivo dei diritti, morali e patrimoniali, derivanti dall’Invenzione di cui è autore.
2. L’Inventore ha diritto di presentare domanda di brevetto a proprio nome, assumendosi ogni spesa, e altro onere economico, riguardante lo stesso ed il suo mantenimento. Qualora l’Invenzione sia conseguita da più Inventori, i diritti da essa derivanti sono attribuiti a tutti in parti eguali, salvo diversa pattuizione.
3. L’Inventore ha l’obbligo di dare comunicazione per iscritto all’Ateneo entro 30 giorni dall’avvenuta presentazione della domanda di brevetto. La comunicazione va effettuata trasmettendo al Settore per il Trasferimento Tecnologico il modulo reperibile nella sezione “Brevetti” del sito di Ateneo. Qualora l’Invenzione sia conseguita da più Inventori, la comunicazione dovrà essere sottoscritta da tutti e riportare la percentuale di contributo di ciascuno al conseguimento dell’Invenzione. In mancanza di tale specifica, si presuppone che ciascun Inventore abbia contribuito in parti uguali.
4. L’obbligo di comunicazione all’Ateneo sussiste anche nel caso in cui il/i Ricercatore/i sia titolare solo del diritto morale ad essere riconosciuto autore o coautore dell’Invenzione, ma la titolarità del diritto patrimoniale all’invenzione sia di soggetti terzi.
5. L’Inventore che omette la comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo incorre in violazione di un proprio dovere e può essere sottoposto a sanzioni disciplinari, oltre che a responsabilità risarcitorie.
6. L’Inventore è tenuto a comunicare, entro giugno di ciascun anno, al Settore per il Trasferimento Tecnologico i proventi e/o canoni ottenuti dai brevetti di cui sia titolare o contitolare, nonché, anche nel caso in cui non sia titolare del diritto al brevetto, eventuali proventi comunque derivanti, a qualsiasi titolo da un brevetto, che siano stati incassati o comunque siano maturati nell’anno precedente.
7. Qualora l’Inventore decida di non completare la procedura di brevettazione o sospenda il pagamento delle tasse per il mantenimento del brevetto di cui sia titolare o allo scadere dei 5 anni dal rilascio del brevetto lui o i suoi aventi diritto non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, deve darne comunicazione scritta all’Ateneo, che, ai sensi dell’art. 65 CPI acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’Invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all’Inventore di esserne riconosciuto autore.
8. Nel caso in cui l’Inventore rimanga titolare del diritto al brevetto, la disciplina dei rispettivi diritti ed obblighi dell’Inventore e dell’Ateneo è contenuta nel successivo art. 10, comma 1, lett. a), del



presente Regolamento.

9. I Ricercatori che non siano lavoratori subordinati (sia a tempo indeterminato che determinato) dell'Ateneo devono dichiarare, prima dell'inizio della loro attività, di accettare nei loro confronti l'applicazione del CPI e del presente Regolamento.

ART. 4

Cessione all'Ateneo del diritto al Brevetto

1. L'Inventore può offrire in qualsiasi momento all'Ateneo il diritto, parziale o totale, al brevetto sia in fase di registrazione che già registrato, garantendo che del medesimo è l'unico Inventore e/o che di questo può comunque liberamente disporre. Qualora l'Invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori, la relativa offerta all'Ateneo deve essere sottoscritta da tutti secondo la procedura di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
2. Il diritto al brevetto e i relativi diritti patrimoniali possono essere ceduti dall'Inventore all'Ateneo: a) senza la previsione di un corrispettivo fisso immediato da corrispondere all'Inventore all'atto della cessione, ma concordando solo l'obbligo dell'Ateneo al riconoscimento in favore dell'Inventore di una percentuale sugli eventuali futuri proventi scaturenti dall'Invenzione per come determinata dall'art. 10, comma 1, lett. b) del presente Regolamento; oppure b) con la previsione di un corrispettivo fisso immediato da corrispondere all'Inventore all'atto della cessione e con l'ulteriore obbligo dell'Ateneo di riconoscere in favore dell'Inventore anche una percentuale sugli eventuali proventi futuri scaturenti dall'Invenzione per come determinata dall'art. 10, comma 1, lett. c) del presente Regolamento.
3. In tutti i casi di cessione totale del brevetto e dei relativi diritti patrimoniali all'Ateneo, le spese di brevettazione ed il mantenimento del brevetto sono a carico dell'Ateneo.
4. In ogni caso di cessione totale dei diritti, l'eventuale trasferimento deve avvenire mediante la stipula di apposito contratto, che disciplini i rispettivi diritti ed obblighi.
5. In caso di cessione parziale dei diritti, con specifico accordo tra le parti andranno stabilite le percentuali di titolarità, prevedendo anche la possibilità che vi siano titolari terzi, con le conseguenti ripartizioni dei costi da sostenere e dei proventi da distribuire.
6. L'Ateneo è libero di decidere se ed a quali condizioni accettare eventualmente l'offerta di cui al comma 1 del presente articolo. Sull'accettazione o meno dell'offerta deliberano gli Organi Collegiali, valutandone la convenienza scientifica ed economica, anche sulla base del parere e delle valutazioni della Commissione.
7. Nel caso in cui il diritto al brevetto venga ceduto, in modo totale o parziale, all'Ateneo anche da soggetti che ad esso non appartengono, nel momento in cui questi soggetti, siano essi italiani o stranieri, offrono all'Ateneo la propria quota, devono dimostrare di averne dato comunicazione scritta ai rispettivi enti/impresе di appartenenza, al fine di consentire all'Ateneo di giungere ad un accordo con detti enti in merito ad ogni aspetto procedurale e gestionale.
8. Nel caso in cui l'Ateneo accetti l'offerta di cessione totale o parziale del diritto al brevetto, resta comunque salvo ed impregiudicato il diritto morale degli Inventori di essere riconosciuti autori



dell'invenzione.

9. Fermo quanto sopra previsto, l'Inventore che rimanga titolare del diritto totale o parziale al brevetto può eventualmente chiedere all'Ateneo un anticipo delle spese della procedura di brevettazione, con indicazione dei tempi di rimborso. L'Ateneo è libero di decidere se accettare o meno la richiesta. In caso di accettazione della richiesta di anticipo delle spese di procedura di brevettazione, fermo il diritto al rimborso dell'anticipo da parte dell'Ateneo, la percentuale di ripartizione dei proventi e/o canoni ottenuti è determinata dall'art. 10, comma 1, lett. e) del presente Regolamento.

ART. 5

Procedimento per l'offerta di cessione dei diritti all'Ateneo

1. In caso di volontà di cessione all'Ateneo, la richiesta, firmata da tutti gli interessati e inviata al Settore per il Trasferimento Tecnologico, deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione dell'idea inventiva, con eventuale relazione in ordine alla possibilità di sfruttamento industriale, nonché un preventivo di massima sui costi necessari allo sviluppo dell'idea brevettuale;
 - b) il nome dell'Inventore/i e rapporto con l'Ateneo, con indicazione (nel caso di più Inventori) dell'apporto di ciascuno al conseguimento dell'invenzione e con la proposta di determina delle quote di titolarità e delle quote di riparto di eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento;
 - c) gli eventuali vincoli derivanti da rapporti contrattuali con soggetti terzi;
 - d) una verifica preliminare dei requisiti di novità e originalità dell'Invenzione;
 - e) un eventuale elenco di imprese e/o enti potenzialmente interessati all'utilizzo e/o allo sviluppo congiunto;
 - f) se trattasi di cessione parziale, la percentuale che si intende cedere all'Ateneo e l'indicazione degli eventuali altri soggetti, eventualmente diversi dagli stessi Inventori, ai quali cedere i diritti brevettuali;
 - g) ogni ulteriore informazione utile ai fini della valutazione.
2. La Commissione, una volta espletata l'istruttoria, esprime il proprio parere, proponendo, in caso di parere favorevole, i termini di un possibile accordo tra l'Ateneo e l'Inventore.
3. Anche in base al parere rilasciato dalla Commissione e ai contenuti della richiesta, l'Ateneo stabilisce se ed a quali condizioni accettare l'offerta. Resta fermo che l'Ateneo ha il pieno e incondizionato potere di decidere in modo autonomo se ed a quali condizioni eventualmente accettare l'offerta.
4. Con riferimento alla eventuale estensione territoriale, l'Inventore deve trasmettere alla Commissione la richiesta motivata di estendere il brevetto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine ultimo per procedere. L'Inventore deve allegare alla predetta richiesta una sintetica relazione indicando le principali risultanze dei rapporti di ricerca pervenuti e la propria valutazione a riguardo. L'Inventore deve inoltre indicare le azioni di valorizzazione intraprese e l'eventuale disponibilità qualora non sia stato ancora avviato lo sfruttamento commerciale dell'invenzione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

5. In caso di accettazione da parte dell'Ateneo della richiesta di estensione territoriale, il procedimento si svolge così come delineato nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

ART. 6

Invenzioni effettuate nell'ambito Ricerca Finanziata

1. Il diritto a brevettare una Invenzione realizzata nell'ambito della Ricerca Finanziata è disciplinato dall'art. 64 CPI. Pertanto, in presenza delle condizioni indicate dal suddetto art. 64 CPI, i diritti patrimoniali derivanti dall'Invenzione spettano all'Ateneo e sono regolati dal medesimo articolo, se non già disciplinati nel contratto che regola il progetto di ricerca.

ART. 7

Commissione Tecnica Brevetti

1. È istituita la Commissione, composta da cinque esperti in materia di tutela della proprietà intellettuale e procedure brevettuali, anche esterni all'Ateneo.
2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico. Il Presidente della Commissione è scelto con decreto dal Rettore tra i componenti della stessa, mentre il Vicepresidente è eletto dalla Commissione a maggioranza dei componenti in carica.
3. I componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del mandato del Rettore che li ha nominati e possono essere confermati una volta soltanto.
4. Se durante il mandato del Rettore che li ha nominati uno o più componenti della Commissione cessano dall'incarico per qualsivoglia ragione, il Rettore provvede con decreto alla loro sostituzione ed i componenti della Commissione così nominati restano in carica fino alla scadenza del Rettore che li ha nominati.
5. Il Presidente convoca la Commissione tutte le volte che lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due componenti. Il Presidente fissa l'ordine del giorno della riunione e ne coordina i lavori.
6. La convocazione della Commissione è disposta con avviso, contenente data e ora della riunione, luogo di convocazione, modalità di svolgimento e indicazione degli argomenti da trattare; la convocazione viene inviata mediante posta elettronica o con altro mezzo che assicuri la tempestiva informazione. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione della Commissione. In ogni caso, la Commissione è validamente costituita, anche laddove non siano state rispettate le formalità suddette, purché siano presenti tutti i componenti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
7. Nei casi in cui il Presidente, a suo discrezionale giudizio, lo reputi opportuno, le sedute potranno svolgersi anche per via telematica o mista. In caso di seduta in modalità mista, i componenti possono discrezionalmente decidere di essere presenti presso il luogo di convocazione o di collegarsi in via telematica.



8. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno tre componenti, tra cui almeno uno tra il Presidente e il Vicepresidente. Alle riunioni della Commissione partecipa come segretario verbalizzante e senza diritto di voto il Responsabile del Settore per il Trasferimento Tecnologico dell'Ateneo.
9. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. La Commissione può, di volta in volta, invitare ai suoi lavori uno o più esperti nel settore di riferimento della Invenzione oggetto di valutazione, scelti con decisione della Commissione. Gli esperti eventualmente individuati, esterni o interni che siano, non hanno diritto di voto, prestano la loro opera a titolo gratuito e devono sottoscrivere un impegno in merito all'obbligo di segretezza sulle informazioni acquisite.

ART. 8

Compiti della Commissione Tecnica Brevetti

1. La Commissione ha compiti inerenti alle questioni riguardanti tutela e sviluppo delle Invenzioni nell'Ateneo, e in particolare:
 - a) esprime il proprio parere e fornisce le proprie valutazioni sull'offerta di cessione del diritto al brevetto e sulla richiesta di anticipo delle spese di brevettazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - b) esprime il proprio parere in merito all'estensione territoriale dei brevetti ed in merito ad ogni decisione da assumere da parte dell'Ateneo con riferimento ai brevetti stessi;
 - c) come specificato al successivo art. 10 del presente Regolamento, può condurre le procedure negoziali dirette con soggetti terzi al fine di stipulare contratti di cessione ovvero di concessione di licenza d'uso delle domande di brevetto o brevetti registrati di cui è titolare o contitolare l'Ateneo, fermo restando che le decisioni in ordine alla stipula dei contratti spetteranno ai competenti organi accademici;
 - d) può esprimere pareri su accordi di proprietà industriale riferiti a progetti di ricerca congiunta ovvero a contratti o convenzioni di attività di ricerca commissionate da terzi, sia a beneficio degli organi di Ateneo sia delle unità amministrative che gestiscono o intendono gestire tali ricerche;
 - e) su richiesta degli interessati, fornisce, limitatamente ai propri compiti e funzioni, assistenza o pareri in ordine alle Invenzioni di cui sia titolare il personale universitario;
 - f) fornisce pareri agli Organi di Ateneo su ogni materia ricompresa nel presente Regolamento e sulle procedure e sulle linee guida adottate in tema di brevettazione, supportando gli stessi Organi nelle diverse questioni sulle quali il presente Regolamento ne prevede il consulto;
 - g) propone agli Organi Collegiali eventuali modifiche/integrazioni del presente Regolamento, laddove ne ravvisi l'opportunità.
2. La commissione può sentire l'Inventore prima della formulazione del proprio parere e può avvalersi di tutte le risorse messe a disposizione dall'Ateneo o da soggetti da esso incaricati per l'ottenimento di indicazioni utili alle decisioni da assumere e pareri da rendere.



ART. 9

Valorizzazione economica del brevetto di titolarità dell'Ateneo

1. Nel caso di acquisizione della titolarità del diritto al brevetto, l'Ateneo può avvalersi, per le procedure relative al deposito di brevetti, di consulenti specializzati e di mandatarî abilitati al deposito di domande di brevetto. I costi delle prestazioni professionali dei consulenti/mandatarî vanno inclusi nei costi di brevettazione.
2. Nel caso di acquisizione della titolarità del diritto al brevetto, l'Ateneo ha facoltà di cedere a terzi il diritto di sfruttamento industriale dell'invenzione brevettata, mediante contratti di licenza o di cessione del brevetto o della domanda di brevetto, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, su parere della Commissione.
3. L'Ateneo nel rispetto della normativa vigente e del principio generale di concorsualità, al fine di procedere all'individuazione del cessionario o del licenziatario, pubblica sul proprio sito web tutte le domande di protezione e le protezioni di cui è titolare o contitolare che intende cedere ovvero concedere in licenza d'uso a terzi. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il Consiglio di Amministrazione, d'intesa con la Commissione, valuta le offerte eventualmente pervenute sulla base dei seguenti criteri:
 - a) l'importo del ritorno economico;
 - b) la possibilità di dare visibilità e promuovere la ricerca di Ateneo;
 - c) la capacità di industrializzazione del cessionario/licenziatario;
 - d) le finalità etiche e di utilità sociale.Ove nei termini fissati non dovessero essere pervenute offerte, una professionalità o un gruppo di esperti, interni o esterni all'Ateneo, individuati dalla Commissione, potranno condurre, con l'eventuale supporto degli Inventori, procedure negoziali dirette con soggetti terzi al fine di stipulare contratti di cessione o di concessione di licenza d'uso delle domande di brevetto o brevetti registrati di cui è titolare o contitolare l'Ateneo, fermo restando il rispetto della normativa vigente e del principio generale di concorsualità e fermo restando che le decisioni in ordine alla eventuale stipula di contratti dovranno essere assunte e formalizzate dai competenti organi accademici.
4. L'Ateneo si adopera per valorizzare nel migliore dei modi i brevetti di propria titolarità esclusiva, fermo restando che ha il pieno e incondizionato diritto di determinare le modalità attraverso le quali procedere allo sfruttamento patrimoniale dei brevetti di cui sia titolare e dei diritti di deposito delle relative domande, stabilendo in piena autonomia le eventuali tipologie di accordi da concludere con terzi interessati, nonché l'ammontare dei relativi corrispettivi.
5. Nel caso in cui l'Ateneo decida di sospendere il pagamento delle tasse per il mantenimento del brevetto di cui sia titolare esclusivo o di sospendere la procedura di estensione territoriale, deve darne in tempo utile, e comunque prima che il brevetto decada, comunicazione all'Inventore, rendendosi pienamente disponibile alla cessione a titolo gratuito all'Inventore o ad altro soggetto da questi indicato, fermo l'obbligo da parte dell'Inventore o del soggetto da questi indicato di rimborsare integralmente di tutti i costi ed oneri già sostenuti dall'Ateneo in relazione e/o



connessione all'acquisto del diritto al brevetto ed alla registrazione e mantenimento della registrazione.

6. Il Settore per il Trasferimento Tecnologico collabora con gli Inventori, di concerto con altri organi di Ateneo preposti al trasferimento tecnologico, per valorizzare la proprietà industriale, fornendo supporto, direttamente alla valutazione dei requisiti di brevettabilità e delle potenzialità di utilizzo commerciale delle Invenzioni oggetto del brevetto, potendo eventualmente, in conformità alle regole di Ateneo e laddove ritenuto utile ad insindacabile giudizio dell'Ateneo, stipulare apposite convenzioni con terzi. Gli Inventori collaborano in relazione alle questioni tecniche e scientifiche relative all'Invenzione, al mantenimento in vita del brevetto e in generale alla valorizzazione dell'Invenzione.

ART. 10

Ripartizione dei proventi conseguenti allo sfruttamento del brevetto

1. Nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle Università dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 65 CPI, si disciplina la ripartizione di proventi e/o canoni di sfruttamento dell'Invenzione come segue:
 - a) nel caso di Ricerca Istituzionale, se il diritto alla brevettazione rimane di titolarità dell'Inventore, i proventi e/o canoni ottenuti, detratte tutte le spese sostenute dall'Inventore per la brevettazione ed il mantenimento del brevetto, vengono ripartiti come segue: 70% all'Inventore, 30% all'Ateneo;
 - b) nel caso di Ricerca Istituzionale, se il diritto al brevetto è acquisito dall'Ateneo senza la previsione di un corrispettivo fisso immediato da corrispondere all'Inventore, i proventi e/o canoni ottenuti, detratte tutte le spese sostenute dall'Ateneo per la brevettazione ed il mantenimento del brevetto, vengono ripartiti come segue: 60% all'Inventore, 40% all'Ateneo;
 - c) nel caso di Ricerca Istituzionale, se il diritto al brevetto è acquisito dall'Ateneo con la previsione di un corrispettivo fisso immediato da corrispondere all'Inventore all'atto della cessione, i proventi e/o canoni ottenuti, detratte tutte le spese sostenute dall'Ateneo per la brevettazione ed il mantenimento del brevetto, vengono ripartiti in conformità al contratto stipulato ed agli accordi pattuiti in forma scritta tra l'Ateneo e l'Inventore al momento della cessione, fermo restando che in ogni caso la ripartizione non può prevedere una percentuale all'Inventore pari o superiore al 60%;
 - d) nel caso di Ricerca Istituzionale, se il diritto al brevetto è oggetto di cessione parziale all'Ateneo, i proventi e/o canoni ottenuti sono ripartiti tra le parti in conformità al contratto stipulato ed agli accordi pattuiti in forma scritta tra l'Ateneo e l'Inventore al momento della cessione;
 - e) nel caso di Ricerca Istituzionale, se il diritto alla brevettazione rimane di titolarità dell'Inventore, ma l'Università abbia concesso un anticipo delle spese della procedura di brevettazione, i proventi e/o canoni ottenuti, detratte tutte le spese sostenute dall'Inventore per la brevettazione ed il mantenimento del brevetto, vengono ripartiti come segue: 68% all'Inventore, 32% all'Ateneo



- f) nel caso di Ricerca Finanziata, i proventi e/o canoni spettanti all'Ateneo e/o all'Inventore sono disciplinati nel contratto stipulato tra il Soggetto Terzo e l'Ateneo;
 - g) nel caso di Ricerca Finanziata, laddove il Ricercatore abbia il diritto morale ad essere riconosciuto autore o coautore dell'Invenzione, ma né l'Ateneo, né il Ricercatore stesso abbiano il diritto patrimoniale al brevetto, eventuali proventi comunque derivanti, a qualsiasi titolo, al Ricercatore verranno, salva diversa pattuizione o accordo, così ripartiti: 90% al Ricercatore, 10% all'Ateneo.
2. I proventi spettanti all'Ateneo in base ai contratti di licenza, cessione o altri atti di disposizione delle Invenzioni verranno ripartiti come segue:
- (i) 30%: fondi di ricerca della struttura di afferenza dell'Inventore. Se gli Inventori afferiscono a più strutture detta quota sarà ripartita tra le strutture in misura proporzionale alla quota di ripartizione di ciascuno degli Inventori per come sopra individuata;
 - (ii) 70%: bilancio generale di Ateneo anche per alimentare il fondo di Ateneo finalizzato a sostenere le spese di registrazione e di mantenimento dei brevetti.

ART. 11

Trasferimento del diritto al brevetto ad uno spin-off o start-up universitaria

1. Nel caso in cui il brevetto sia registrato dall'Inventore e lo stesso intenda costituire una società spin-off o una start-up universitaria per lo sfruttamento industriale dell'invenzione, l'Ateneo, con decisione del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere della Commissione, ha il diritto di sottoscrivere e/o acquistare al valore nominale quote del capitale sociale della società, comprese fra il 5 e il 20% nel rispetto di quanto previsto al c. 1 dell'art. 3 del nuovo "Regolamento spin-off" emanato in data 11 dicembre 2020 e sue successive modifiche. Le modalità di esercizio del diritto di sottoscrizione e/o acquisto saranno di volta in volta oggetto di accordo nell'ambito della convenzione di cui all'art. 6 del nuovo "Regolamento spin-off".

ART. 12

Riservatezza

1. All'Inventore e a ogni altro soggetto che abbia collaborato ad attività di ricerca suscettibile di brevettazione, ai componenti della Commissione e a tutto il personale dell'Ateneo, a consulenti esterni e collaboratori che a qualsiasi titolo ne siano venuti a conoscenza è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza in merito all'Invenzione per la quale si chiede la tutela brevettuale, almeno sino al momento in cui sia avvenuta la pubblicazione della domanda di brevetto, fatto salvo il diritto degli Inventori di divulgare l'invenzione dopo l'avvenuto deposito della domanda. Il rispetto di tali principi comprende anche l'obbligo per gli Inventori di astenersi da pubblicazioni di ogni tipo, incluse le comunicazioni e i poster presentati a convegni scientifici. Inoltre, ogni comunicazione anche verbale con imprese o altri soggetti interessati all'invenzione dovrà essere preceduta dalla firma di un accordo di segretezza (Non Disclosure Agreement).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

ART. 13

Controversie

1. In caso di controversie di cui sia parte l'Ateneo in tema di brevetti ed invenzioni sarà competente il foro di Campobasso.

ART. 14

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale. Le modifiche allo stesso saranno adottate con la procedura prevista dalla Statuto dell'Università degli studi del Molise
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Emanato con D.R. n. 252 dell'8 marzo 2022